

mercoledì Ottobre 12, 2022

✉ Iscriviti alla newsletter

📖 Il nostro catalogo



HOME

SICUREZZA SUL LAVORO ▾

TUTELA AMBIENTALE ▾

PREVENZIONE INCENDI ▾

EDILIZIA E PROGETTAZIONE

PRIVACY E SICUREZZA ▾



Home &gt; Sicurezza sul lavoro

> **Controllo e Vigilanza sui luoghi di lavoro: ruolo e competenze di ASL e INL, indicazioni operative dalla Conferenza Stato-Regioni**

Sicurezza sul lavoro

## Controllo e Vigilanza sui luoghi di lavoro: ruolo e competenze di ASL e INL, indicazioni operative dalla Conferenza Stato-Regioni



Pubblicato il 12 Ottobre 2022 da Antonio Mazzuca

Il 22 luglio scorso la **Conferenza Stato-Regioni** ha sancito un **Accordo sulle "Indicazioni operative sull'attività di controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro"**.

Al suo interno i criteri e principi di riferimento per **INL e ASL** nello svolgimento dell'attività ispettiva alla luce delle novità introdotte dal **Decreto Fiscale convertito (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)**.

Cosa prevede l'Accordo? Mettiamo in risalto alcuni passaggi del Documento riportato in integrale nel testo in PDF con i richiami operativi all'attività di vigilanza sul territorio.

### Nell'articolo

1. Indicazioni operative su attività di vigilanza in sicurezza sul lavoro: cosa prevede l'Accordo?




### IN EVIDENZA

- Sentenza
- Quesito
- Gestione Rifiuti
- Cybercrime
- Smart Working
- Approfondimenti
- Normativa
- Formazione
- PNRR
- Safety Expo
- Intervista
- Phishing
- Rifiuti
- Energia
- Covid-19
- INAIL

### PRODOTTI E TECNOLOGIE

- Scarpe antinfortunistiche
- Protezione passiva
- Software
- Estintori
- Controllo fumo e calore
- Protezione vie respiratorie
- DPI
- Rivelazione incendio
- Impianti spegnimento
- Abbigliamento da lavoro

- 1.1. Vigilanza sul lavoro: Indicazioni dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2022, obiettivi
2. Coordinamento nella programmazione e nell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro: i criteri dell'Accordo Stato-Regioni del 22 luglio 2022
3. Programmazione dell'attività di vigilanza: tipologie di vigilanza sui luoghi di lavoro
4. Attività interpretativa dell'INL
5. Attività di formazione del Ministero della Salute
6. Per approfondire sul DL Fiscale convertito e tutte le novità in materia di sicurezza sul lavoro e vigilanza
7. Vigilanza sul lavoro e Decreto Fiscale: i corsi di formazione di Istituto Informa
  - 7.1. Allegati

## Indicazioni operative su attività di vigilanza in sicurezza sul lavoro: cosa prevede l'Accordo?

L'Accordo

- stabilisce **regole e principi per il coordinamento** nella **programmazione** e nell'attività delle Regioni/ASL e dell'INL;
- definisce i concetti di **vigilanza integrata, coordinata e congiunta** e indica i casi in cui vanno svolte per settori di attività;
- **per l'edilizia**, richiede che le circolari con indirizzi operativi e procedurali siano emanati congiuntamente da INL e Regioni;
- annuncia l'impegno del Ministero Salute in alcuni percorsi di formazione sia per le ASL che per l'INL.

[Prot.0303216\\_2022\\_P.-5-CSR-Atto-Rep.-n.-142-27lug2022](#)

Download

### Vigilanza sul lavoro: Indicazioni dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2022, obiettivi

Il Documento redatto in seno al "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il

coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su/lavoro” ex art 5 del D.lgs. n.81/2008, fornisce **indicazioni per le attività di controllo e vigilanza**, nel rispetto delle prerogative istituzionali, di autonomia organizzativa ed operativa di ciascun Ente con l’obiettivo di:

- valorizzare **la complementarità e l’integrazione** degli interventi ispettivi;
- rafforzare **la cooperazione e il coordinamento** dell’attività ispettiva e le misure di prevenzione e formazione;
- sviluppare **la pianificazione ed il coordinamento** delle attività;
- migliorare **la qualità e l’efficienza** dei controlli;
- definire strategie e piani per la vigilanza in settori a priorità di rischio.

## Coordinamento nella programmazione e nell’attività di vigilanza sui luoghi di lavoro: i criteri dell’Accordo Sato-Regioni del 22 luglio 2022

Il Documento definisce alcuni principi e criteri per assicurare la coerenza e l’uniformità dell’azione ispettiva, nel rispetto della programmazione già avviata dalle ASL, consentendo di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, sulla base di priorità di intervento.

Gli obiettivi sono:

- individuare i **settori merceologici d’intervento prioritari** in un contesto di pianificazione più annualità (un arco di tempo triennale, almeno in questa prima applicazione), in coerenza con le pianificazioni di medio termine già approvate;
- individuare **criteri e principi dell’azione di controllo**, demandando all’ livello locale la libertà attuativa misurata sulle risorse, sulle disponibilità e sulle scelte di programmazione già fatte dalle Regioni;
- valorizzare **le buone prassi e i documenti di indirizzo** già in essere e le sperimentazioni che i diversi territori potranno sviluppare in un quadro di principi nazionali;
- definire i **criteri di monitoraggio** delle attività,
- valutare ipotesi di interventi di vigilanza per il **contrasto al caporalato**, in attuazione del Piano Nazionale di contrasto al sommerso;
- prevedere **linee d’indirizzo relative a percorsi “professionalizzanti”** in congiunta per il personale ispettivo, con l’obiettivo di facilitare il coordinamento e l’integrazione nelle attività ispettive, nonché condividere l’impegno comune a dare attuazione alle iniziative e campagne UE e internazionali;
- applicare la programmazione e il coordinamento della vigilanza, **in questa prima fase, al comparto edilizia** (es. definizione delle priorità di intervento, utilizzo congiunto banche dati notifiche, scambio informazioni di attività).

## Programmazione dell’attività di vigilanza: tipologie di vigilanza sui luoghi di lavoro

L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 luglio definisce e distingue le seguenti tipologie di vigilanza:

TIPOLOGIA DI VIGILANZA	Vigilanza integrata	Vigilanza coordinata	Vigilanza Congiunta
		la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in	la vigilanza realizzata

**DESCRIZIONE** la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall'ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell'INL per gli aspetti giuslavoristici;

aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti e con registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche

contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell'ASL e dell'INL (\*);

**EDILIZIA**

La Conferenza Stato-Regioni intende valorizzare le buone prassi in essere nel settore e rilevare indicatori di rischio per la sicurezza dei lavoratori, anche tramite l'utilizzo di algoritmi, che dovranno coniugarsi con indicatori di irregolarità dei profili lavoristici, previdenziali e assicurativi.

**A QUALI SETTORI SI APPLICA**

La vigilanza congiunta per i restanti comparti, oltre l'edilizia, deve esser condotta sulla base di nuovi criteri che sono individuati a recepimento delle novità introdotte dalla legge 215/2021, allo scopo di escludere le sovrapposizioni di competenze.

#### AGRICOLTURA

La quota di vigilanza integrata sarà definita-quindi sarà variabile - in funzione del singolo contesto territoriale, dovendo essere proporzionata non solo con le specificità di rischio che il territorio esprime, ma altresì con la specifica dotazione di organico di entrambe gli Enti.

#### LOGISTICA E TRASPORTI

potranno, nel corrente anno, essere oggetto di interventi di vigilanze integrate, ove l'analisi di contesto (come prima espressa) e le programmazioni già definite per il 2022, anche riferite alla prevenzione di taluni rischi, quali quello di patologie da sovraccarico biomeccanico, lo consentano.

(\* Per INL la vigilanza congiunta è residuale e in contrasto con la logica della legge n. 215/2021: va

*quindi effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell'ambito dell'Organismo di coordinamento territoriale e porta con sé criticità quando siano accertate non conformità che determinerebbero l'emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti, con aggravio amministrativo per entrambi gli Organi.*

#### **Come gestire la programmazione della vigilanza in salute e sicurezza?**

La programmazione è in capo al Comitato regionale ex art. 7, d.lgs. 81/08, presieduto dalla Regione mentre gli Organismi Provinciali garantiscono piena condivisione fra gli Organi di vigilanza, nel rispetto delle funzioni dell'Ufficio Operativo.

## Attività interpretativa dell'INL

In un passaggio del Documento, la Conferenza **chiarisce sull'attività interpretativa della normativa** in materia ispettiva e sanzionatoria richiamando l'art. 2 del D.Lgs. n.149/2015 ricordando che

"l'INL emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, che assumono cogenza applicativa su tutto il territorio nazionale.

Pertanto:

- **INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro** provvederanno all'emanazione di circolari che avranno il logo sia di INL, sia della Conferenza delle Regioni che "assumeranno valore vincolante e uniformante per tutto il personale ispettivo".
- **Il gruppo tecnico** dovrà individuare criteri e modalità di "ripartizione" relativamente alle competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza, (si veda quanto prevede l'art.13 della legge 215/2021;
- Le ASL, nel frattempo, continueranno ad assicurare i pareri/autorizzazioni in questione.

## Attività di formazione del Ministero della Salute


Nelle parti finali del Documento si annuncia il proposito del Ministero della salute, di promuovere e strutturare un percorso formativo per ASL e INL idoneo e appropriato, in vista di un approccio onnicomprensivo della tematica, così da armonizzare le procedure e l'operatività delle due istituzioni.

Il percorso formativo che, nelle intenzioni, potrebbe essere messo in capo ad una regione capofila con eventuale supporto di un network di regioni e U.O. locali e di altre istituzioni centrali quali INAIL e ISS.:

- potrà essere diversificato rispetto ai differenti target: ruoli apicali delle strutture, ispettori, professionalità tecniche e amministrative di supporto;
- fornirà a tutti gli attori coinvolti un minimo bagaglio comune e di conoscenze con eventuale approfondimento tematico a seconda della specifica professionalità;
- porterà ad un percorso "a cascata" di formazione dei formatori
- avrà un percorso di monitoraggio sia delle attività di formazione per valutarne l'efficacia sia delle attività di vigilanza.

## Per approfondire sul DL Fiscale convertito e tutte le novità in materia di sicurezza sul lavoro e vigilanza

Sull'argomento suggeriamo i seguenti articoli di approfondimento e aggiornamento:



**DECRETO FISCALE (DL 146/21) convertito. Le modifiche al Testo Unico di Sicurezza punto per punto**



Il Decreto Fiscale n.146/2021 modifica diversi articoli del D.Lgs. n.81/08: vediamo quali e i testi modificati



### DECRETO FISCALE in Gazzetta: sicurezza sul lavoro, arriva la stretta sui controlli

Le novità del Decreto Fiscale riguardano un aumento di controlli e sanzioni per le imprese non in regola con la sicurezza e non solo



### Condizioni di lavoro e sicurezza, audizione di Orlando – DL Fiscale, attuazione del TUS e dati sugli infortuni

Qual è lo stato della salute e sicurezza sul lavoro in Italia? in questo articolo riportiamo gli interventi del ministro del lavoro, Andrea Orlando, sui dati diffusi da Enti e Istituzioni in materia di prevenzione.



### DL Fiscale: i chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro su obblighi formazione per Datore di lavoro, Preposto e Dirigente

La Lettera Circolare n.1 del 16 febbraio 2022 chiarisce alcuni nodi interpretativi emersi in merito alla formulazione dell'art.37 del D.Lgs. n.81/2008 in materia di formazione del datore di lavoro, dirigente e preposto (modalità, cadenze e decorrenze) ed in materia di addestramento, a seguito dell'emanazione del DL Fiscale convertito.



## Vigilanza sul lavoro e Decreto Fiscale: i corsi di formazione di Istituto Informa

- [Rapporti azienda-organo di vigilanza – Le novità della Legge 215/21](#)


**Corso di formazione**
**€ 400,00 + iva**

Valido come corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, RLS e Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il mondo della sicurezza tra modifiche normative e novità giurisprudenziali [↪](#)

**Corso di formazione** a cura del Prof. Raffaele Guariniello – Magistrato e giurista, esperto di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Valido come corso di

Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Coordinatori sicurezza nei cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

**Allegati**


Prot.0303216\_2022\_P.-5-CSR-Atto-Rep.-n.-142-27lug2022 (595 kB)


**Antonio Mazzuca**

*Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it*